

**ACCORDO PER LA DISCIPLINA DELL'ISTITUTO DELLE FERIE E DEI RIPOSI SOLIDALI A FAVORE DEL PERSONALE DELL'ASPAL (ART. 24 D. LGS. 151/2015 E ART. 39, COMMA 14, C.C.R.L.).**

**Art. 1 - Oggetto e finalità**

1. Il presente accordo attua le disposizioni previste dall'art. 24 del D. Lgs. 151/2015 e dall'art. 39, comma 14, del C.C.R.L. Regione Sardegna relativamente all'istituto delle ferie e dei riposi solidali, ossia la possibilità per i lavoratori e le lavoratrici di cedere, a titolo gratuito, le ferie e i riposi da loro maturati a lavoratori e lavoratrici dipendenti dallo stesso datore di lavoro, al fine di consentire a questi/e ultimi/e di assolvere a necessità particolarmente qualificate, meglio dettagliate nel prosieguo.

2. Tale istituto, oltre a rappresentare un importante strumento di solidarietà tra colleghi e colleghe, favorisce il benessere organizzativo "aziendale", intervenendo sulla conciliazione tra vita privata e lavoro dei/delle dipendenti.

**Art. 2 - Ambito di applicazione**

1. Il presente accordo si applica a tutto il personale dipendente dell'Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro, con qualifica non dirigenziale, in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato.

2. L'accordo di cui *infra*, una volta entrato in vigore, sostituisce la regolamentazione urgente e provvisoria di cui all'accordo sindacale definitivamente raggiunto in data 10.09.2024, allegato alla Determinazione n. 3108/ASPAL del 10.09.2024.

**Art. 3 - Beneficiari della cessione**

1. Il beneficio della fruizione delle ferie e dei riposi solidali è richiedibile dai/dalle dipendenti che si trovino in una o più delle seguenti condizioni:

- a) malattia grave, certificata e documentata, che comporti, al momento della fruizione, il raggiungimento del limite di 18 mesi di malattia retribuita;
- b) assistenza a un/una familiare fino al secondo grado (ad esempio: genitori, figli, nonni, fratelli e sorelle), al/alla coniuge o al/alla convivente *more uxorio*, che per le particolari condizioni di salute necessiti di cure costanti.

**Art. 4 - Ferie e riposi cedibili**

1. Sono cedibili, su base volontaria e a titolo gratuito:

- a) le giornate di ferie, già maturate, eccedenti le 4 settimane annuali di cui il/la lavoratore/trice deve necessariamente fruire nel rispetto della normativa vigente e del C.C.R.L.;
- b) le 4 giornate di riposo per festività soppresse, già maturate, di cui all'art. 33, comma 6, del D. Lgs. 66/2003 e all'art. 39, comma 5, del C.C.R.L.

Si ricorda che la maturazione delle giornate di riposo per festività soppresse avviene con la cadenza di 1 giornata ogni 3 mesi.

2. Per effetto di quanto sopra, saranno cedibili: a) le giornate residue di ferie relative all'anno precedente, non fruite ed eccedenti le 20 giornate; b) le giornate di ferie già maturate nell'anno in corso e non fruite, per la quota eccedente le 20 giornate; c) le giornate di festività soppresse già maturate e relative all'anno in corso. Non saranno invece cedibili le giornate di festività soppresse relative all'anno precedente, in quanto esse sono da fruire necessariamente nell'anno in corso.

**Art. 5 - Banca delle ferie e dei riposi solidali**

1. Da un punto di vista tecnico, al fine di garantire l'operatività dell'istituto, è costituita la "Banca delle ferie e dei riposi solidali", che sarà alimentata da:

- le giornate di cui all'art. 4, offerte dai/dalle dipendenti a seguito di avviso annuale che l'Agenzia provvederà a bandire o di eventuale apposita informativa *ad hoc*, laddove si presentino delle necessità cogenti che non possono essere soddisfatte attraverso le cessioni fino a tale data effettuate;
- i residui monetizzati, derivanti dalla conversione di cui al successivo art. 7, comma terzo.

#### **Art. 6 - Criteri, condizioni e modalità.**

1. Entro il giorno 15 del mese di gennaio, di ogni anno, l'ASPAL provvederà a pubblicare un apposito avviso con il quale, nel rispetto della regolamentazione contenuta nel presente accordo, informare il personale della costituzione annuale della Banca delle ferie solidali di cui all'art. 5 e rendere nota la possibilità di cedere le ferie e i riposi, secondo le modalità e la modulistica di cui all'avviso medesimo.

L'avviso, nel rispetto del presente accordo, stabilirà che:

- a decorrere dalla pubblicazione dell'avviso, potranno essere cedute le ferie non godute maturate nell'anno precedente la pubblicazione dell'avviso medesimo, purchè eccedenti le 4 settimane;
- le ferie relative all'anno precedente dovranno essere fruito o pianificate dai beneficiari o dalle beneficiarie entro il 31.05; in caso contrario, esse verranno restituite ai/alle cedenti ai fini della fruizione entro il 30.06, fatto salvo il disposto dell'art. 39 del C.C.R.L.;
- a decorrere dal 1° giugno, le ulteriori richieste di ferie solidali verranno soddisfatte attraverso la cessione delle ferie dell'anno in corso, maturate ed eccedenti le 4 settimane, riproporzionate in ragione del momento della cessione rispetto all'intera annualità;
- potranno essere cedute le giornate di riposo per festività soppresse maturate nell'anno in corso (1 unità ogni trimestre).

La cessione delle ferie e dei riposi maturati, non revocabile e non soggetta ad autorizzazione datoriale, secondo una logica di "bando aperto" sarà possibile anche a prescindere dall'esistenza e/o conoscenza di eventuali situazioni di necessità.

2. Per ragioni di carattere contributivo e contabile, la banca ore si esaurisce il 31 dicembre di ogni anno e si ricostituisce, azzerata, con la pubblicazione dell'avviso dell'anno successivo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 7, comma 9.

3. Per la fruizione dell'istituto, i/le dipendenti che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 3 dovranno presentare apposita istanza, nel rispetto delle previsioni dell'avviso, corredata dalla necessaria documentazione medica. Non sarà necessario l'invio di documentazione laddove essa sia già in possesso dell'Amministrazione.

4. L'ASPAL, laddove riceva una o più richieste di cui sopra valuterà l'opportunità di trasmettere, a tutto il personale, apposita informativa con la quale render nota – in forma rigorosamente anonima - l'esistenza di una situazione di necessità, invitando così gli/le interessati/e alla cessione delle ferie e dei riposi maturati, entro il termine ordinario di 10 giorni, con le modalità indicate nell'avviso annuale e ricordate nell'informativa *ad hoc*.

La cessione delle ferie avverrà a favore della Banca delle ferie, al fine di poter essere utilizzata a favore di chi ne abbia i requisiti, accertati ai sensi dell'art. 7.

Laddove il monte ore a disposizione consenta già di soddisfare le necessità esistenti, e vi siano ragioni di urgenza, potrà procedersi – secondo quanto previsto dal successivo art. 7 – anche in assenza di informativa o comunque senza attendere il decorso dei 10 giorni sopra citati.

5. La cessione è consentita anche ai/alle dipendenti prossimi/e alla pensione.

#### **Art. 7 – Riconoscimento e accredito delle ferie e dei riposi solidali**

1. A seguito della ricezione di istanze di fruizione dell'istituto e sulla base delle cessioni effettuate - sia attraverso il "bando aperto", sia in conseguenza della diffusione delle informative *ad hoc* - l'ASPAL svolgerà apposite verifiche sulla titolarità dei requisiti dichiarati e, in caso di esito positivo, procederà ad accreditare al/alla dipendente richiedente le ferie e i riposi ceduti.

2. Qualora il/la dipendente beneficiario/a sia assunto a termine, il numero delle giornate a lui cedute non potrà superare la durata residua del suo contratto.

3. L'accredito delle ferie e dei riposi avverrà attraverso il meccanismo della "monetizzazione delle risorse" corrispondenti, nel senso che una singola giornata di ferie o riposo verrà accreditata al/alla beneficiario/a tenendo conto del rapporto sussistente tra il suo valore economico in capo al cedente e quello in capo al/alla cessionario/a (es. 1 giornata di ferie di un/una dipendente di categoria D avrà un valore economico superiore all'unità (1) laddove accreditata ad un/una dipendente di categoria inferiore alla D; 1 giornata di ferie di un/una dipendente categoria B avrà un valore economico inferiore all'unità (1) laddove accreditata ad un/una dipendente di categoria superiore alla B).

4. Nel prelevamento delle ferie e dei riposi dalla Banca delle ferie, ai fini dell'accredito ai/alle beneficiari/e, verrà data la precedenza alle risorse cedute da dipendenti il cui pensionamento è previsto nell'anno in corso. Conseguente precedenza sarà attuata anche in fase di accreditamento ai/alle beneficiari/e.

5. Nel caso in cui il numero di ferie/riposi ceduti sia inferiore a quello dei giorni richiesti, e le richieste siano plurime, le giornate cedute verranno distribuite in misura proporzionale tra tutti i/le lavoratori/trici richiedenti, con precedenza per coloro che abbiano giù esaurito i permessi di cui all'art. 40, comma 1, lett. d) C.C.R.L. (c.d. "gravi motivi").

6. È consentito anche l'accredito di mezza giornata di ferie, laddove il monte ore non consenta di raggiungere l'unità.

7. Nel caso in cui il numero di ferie/riposi sia superiore a quello dei giorni richiesti, le eccedenze continueranno ad alimentare la Banca delle ferie.

8. Il/la dipendente richiedente potrà essere beneficiario/a di ferie e riposi solidali, e potrà quindi effettivamente fruirne, soltanto laddove abbia già completamente esaurito:

- le ferie e le festività soppresse da lui maturate;
- i permessi di cui alla L. 104/1992 qualora siano riconducibili agli eventi di cui all'art. 3 del presente accordo;
- i riposi compensativi e l'eccedenza oraria eventualmente accumulata.

La richiesta di accredito potrà comunque essere effettuata anche prima del verificarsi delle condizioni di cui al comma precedente, fermo restando che l'effettiva fruizione resta subordinata all'esaurirsi degli istituti – sopra citati – di cui è titolare il/la beneficiario/a.

9. Una volta accreditate, le ferie e i riposi rimangono nella disponibilità del/della beneficiario/a.

Tuttavia essi ritornano nella Banca delle ferie (per poter essere restituiti, proporzionalmente al valore delle cessioni, agli stessi cedenti, i quali potranno fruirne entro il termine del 30 giugno successivo) ove:

- non utilizzati al 31 maggio per quanto riguarda le ferie dell'anno precedente;
- non utilizzati, o pianificati e già approvati su SIBAR al 31 dicembre, per le ferie dell'anno in corso.

Anche in questo caso, dovranno essere pianificati per la fruizione entro il 31 maggio.

#### **Art. 8 - Tutela della riservatezza**

1. L'ASPAL si impegna a garantire che l'intero procedimento, comprendente la ricezione delle richieste di fruizione delle ferie solidali e la comunicazione dell'esistenza di situazioni di necessità, si svolga con la massima tutela della riservatezza dei/delle beneficiari/e, nel rispetto delle previsioni di cui al G.D.P.R. (Regolamento U.E. 2016/679 DEL 27.04.2016).

SERVIZIO RISORSE UMANE E FORMAZIONE

**MODELLO CESSIONE FERIE SOLIDALI**  
**(ART. 39, COMMA 14 CCRL)**

Al Servizio Risorse umane e formazione

**Oggetto: Dichiarazione di disponibilità alla cessione delle ferie solidali**

La/Il sottoscritt/a \_\_\_\_\_

n. matricola \_\_\_\_\_

in servizio presso \_\_\_\_\_

email \_\_\_\_\_

Visto l'Avviso relativo alla richiesta di utilizzo di ferie solidali da parte di personale dipendente ASPAL, di cui deve essere garantito l'anonimato, dichiara di voler cedere, su base volontaria e a titolo gratuito, n. \_\_\_\_\_ giornate di ferie a favore dei dipendenti che, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 39 comma 14 C.C.R.L., hanno formulato la relativa richiesta.

Data

Firma

SERVIZIO RISORSE UMANE E FORMAZIONE

**MODELLO ISTANZA FERIE SOLIDALI  
(ART. 39, COMMA 14 CCRL)**

Al Servizio Risorse umane e formazione

**OGGETTO: Richiesta per la fruizione delle ferie solidali.**

La/Il sottoscritto/a \_\_\_\_\_

n. matricola \_\_\_\_\_

in servizio presso (Servizio, settore, sede) \_\_\_\_\_

email \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

n. \_\_\_\_\_ giorni di ferie solidali ai sensi dell'Art. 39 del CCRL, nel periodo dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
( ) per:

- o malattia grave, certificata e documentata, che comporti, al momento della fruizione, il raggiungimento del limite di 18 mesi di malattia retribuita;
- o assistenza a un familiare fino al secondo grado (esempio: figli, fratelli e sorelle), coniuge o convivente, che per le particolari condizioni di salute necessita di cure costanti.

come si evince dalla documentazione medica allegata e rilasciata da \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (non necessaria se già in possesso dell'Amministrazione).

Data

Firma



**OO.SS.**

UIL

**Nome e Cognome**



MANUELA PIRAS  
LUIGI PIRAS

**Firma**


CISL

CORRADO IDDI  
GIAN PAOLO RUIS

CGIL

Alessandra Fantoni




CLARES

LUCIANO MERU



FESAL

MARGHERITA LUCA



**ASPAL**


Direttore generale

Luca Mereu



Direttore Servizio Risorse  
umane e Formazione

Giampiero Uccheddu



Cagliari, 27 settembre 2024